

Libera circolazione delle persone

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4146	Limitazione da parte delle Federazione Italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell'UE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2011/2053	Non corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2009/2001	Compatibilità con le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, delle norme adottate dalla Regione Friuli – Venezia Giulia e dal Comune di Verona	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera circolazione delle persone**Procedura di infrazione n. 2011/4146 – ex art. 258 del TFUE**

"Limitazione da parte della Federazione italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell'UE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: PCM - Ufficio per lo sport

Violazione

La Commissione europea rileva l'incompatibilità, con la normativa comunitaria, della disciplina italiana che regola la partecipazione di atleti di altri Stati membri alle gare di pallanuoto a livello professionale. La normativa nazionale censurata è contenuta nello Statuto della Federazione italiana nuoto (FIN), oltre che nel Regolamento della stessa Federazione e nelle regole di gara applicate alle competizioni della stagione sportiva 2011-2012. In particolare, il menzionato Statuto dispone che, degli atleti non italiani tesserati alla stessa FIN, sono ammessi a partecipare alle gare a squadra i soli atleti di pallanuoto autorizzati dalla FIN medesima. Quindi, la norma prevede che, per quanto riguarda gli atleti stranieri di pallanuoto, l'autorizzazione si indirizzi soltanto a quelli, fra loro, che siano tesserati della FIN. L'iscrizione presso la FIN, pertanto, assurge a condizione necessaria per poter partecipare alle competizioni a squadra del settore. Al riguardo, l'art. 11, co. 1, punto III del sopra citato Regolamento Organico della FIN stessa, stabilisce che – in relazione alla specialità della pallanuoto e per le società partecipanti ai campionati nazionali di pallanuoto serie A e serie B – i giocatori stranieri possono ricevere la tessera della FIN soltanto in numero non superiore ad un atleta per le anzidette società. Le regole di gara per la stagione sportiva 2011-2012, inoltre, prevedono criteri ancor più restrittivi in ordine alla possibilità di tesseramento presso la FIN di atleti non italiani (non più di due per la serie A1 categoria maschile; non più di una per la serie A1, categoria femminile). Al riguardo, la Commissione osserva che una tale disciplina contraddice, innanzitutto, l'art. 45 del TFUE relativo alla libera circolazione dei lavoratori in tutta la UE. Tale principio impone, infatti, che le condizioni di lavoro dei cittadini di Stati UE (comprese le condizioni di "accesso" al lavoro), previste all'interno di un diverso Stato UE ospitante, siano le stesse garantite ai lavoratori interni, onde evitare che i primi siano svantaggiati rispetto ai secondi e, pertanto, meno liberi, rispetto a questi ultimi, di "circolare" e lavorare nello Stato in questione. Verrebbe contraddetto, altresì, anche l'art. 4 del suddetto Reg. 492/2011, che ribadendo il principio predetto, con riferimento specifico ai lavoratori del settore sportivo, sancisce l'illegittimità dei regolamenti delle associazioni sportive che, come quello di cui è causa, limitino il diritto dei cittadini di altri Stati membri di partecipare, come professionisti, a incontri sportivi (tale limitazione, nel caso di specie, deriva indirettamente dalle norme sul tesseramento). Ora, la FIN rappresenta un ente di diritto privato e non una Pubblica Amministrazione. Tuttavia lo Statuto, nonché il Regolamento ed il Bilancio della FIN, debbono essere approvati dal CONI, il quale è altresì un finanziatore della FIN medesima. Essendo il CONI, d'altra parte, un ente di diritto pubblico dipendente dal Ministero della Cultura, ricorrono tutti gli elementi idonei a ritenere che la FIN ricada, direttamente o indirettamente, sotto il controllo della Pubblica Amministrazione, per cui - come acclarato da una cospicua giurisprudenza della Corte di Giustizia UE - anche l'associazione sportiva privata, di cui si tratta, deve garantire la compatibilità delle sue regole con la disciplina comunitaria.

Stato della Procedura

Il 25 maggio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Libera circolazione delle persone

Procedura di infrazione n. 2011/2053 – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretto recepimento della Direttiva 2004/38/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea rileva l’incorretto recepimento, in Italia, della Direttiva 2004/38/CE, rivolta a favorire l’ingresso ed il soggiorno, in ciascuno Stato membro UE, di cittadini di altri Stati membri e dei loro familiari, questi ultimi anche se non titolari della cittadinanza di uno Stato membro UE. Le Autorità italiane hanno recepito tale Direttiva mediante il Decreto Legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30, tuttavia adottando, successivamente, una serie di atti di natura legislativa e anche amministrativa a completamento del testo originario. Nel complesso, tale normativa risulterebbe non completamente conforme al disposto della Direttiva sopra menzionata. Fra i rilievi sollevati dalla Commissione, il primo concerne il recepimento dell’art. 3, par. 2, lett. b) della Direttiva in oggetto, il quale stabilisce che il diritto di ingresso e di soggiorno, in uno Stato membro UE ospitante un cittadino di altro Stato membro, viene riconosciuto anche al partner di quest’ultimo, a condizione che fra i due soggetti sussista una relazione stabile “debitamente attestata”. Pertanto, la disciplina comunitaria impone che l’elemento della “stabile relazione” venga provato, ma non indica quali specifici mezzi di prova sono richiesti in proposito. Per converso, l’art. 3, co. 2, lett. b), del D. Lgs 30/07, introduce al riguardo una precisa selezione dei mezzi di prova ammessi ad acclarare detta “stabile relazione”: infatti, si dispone in esso articolo che tale rapporto - fra il cittadino dell’altro Stato membro e il suo partner - debba essere attestato dallo Stato al quale appartiene il primo. Pertanto, la “stabile relazione”, ai sensi della legge italiana, deve necessariamente essere dimostrata tramite documenti ufficiali prodotti dalle Autorità dello Stato dal quale proviene il cittadino dell’Unione, con esclusione, pertanto, non soltanto dei documenti ufficiali dello stato di provenienza del partner (se diverso dall’altro), ma anche dei mezzi di prova non costituiti da documenti. Un’ulteriore limitazione dei mezzi di prova ammissibili, non prevista dalla normativa europea, è ravvisabile circa la fattispecie dell’ingresso in Italia di cittadini di altro Stato UE o dei loro familiari, privi dei documenti di viaggio o del visto di ingresso: al riguardo, la Direttiva prevede che il respingimento alla frontiera non possa essere adottato ove il soggetto, pur privo dei suddetti documenti, provi comunque la titolarità del diritto alla libera circolazione nella UE, servendosi all’uopo di prove indicate, genericamente, come “altre”. Sul punto, il Decreto italiano prevede, invece, che i documenti di viaggio mancanti possano essere sostituiti solo da altri documenti previsti dall’ordinamento dello Stato di cui è cittadino il soggetto interessato. Un’altra censura riguarda l’attuazione della norma della Direttiva (art. 7, par. 1, lett. b) e c)) in base alla quale al cittadino UE ospite, o al suo familiare, si consente l’ingresso ed il soggiorno purchè dimostrino di disporre, per sé ed i familiari, di risorse economiche “sufficienti”. Indebitamente, il Decreto italiano precisa che l’adeguatezza di tali risorse deve essere valutata con speciale riguardo alle risorse di cui il soggetto dispone per provvedersi un alloggio, introducendo in tal modo requisiti più rigorosi ed esigenti.

Stato della Procedura

Il 27 ottobre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Libera circolazione delle persone

Procedura di infrazione n. 2009/2001 – ex articolo 258 del TFUE.

“Compatibilità con le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che alcune disposizioni italiane, in materia di assistenza sociale, non siano compatibili con la Direttiva 2003/109/CE, la quale intende realizzare il più possibile l’equiparazione, ai cittadini degli Stati membri UE, dei cittadini di paesi terzi che risultino soggiornanti “di lungo periodo” in uno Stato UE. Si definiscono tali coloro che, provenienti da paesi esterni alla UE, hanno soggiornato per almeno cinque anni negli stessi Stati membri, legalmente ed ininterrottamente. L’art. 11 della stessa Direttiva prevede che detta “equiparazione” operi, in particolare, con riguardo alle erogazioni per finalità “sociali”. La Commissione ha pertanto valutato i seguenti atti adottati dalle Autorità italiane nella Provincia di Verona, relativi alla procedura di assegnazione degli alloggi dell’edilizia popolare: il relativo bando di concorso, pubblicato nella Provincia stessa, ogni anno a partire dal 2007, in base all’art. 1, co. 2, lett. a) della L. R. 2/4/1996, n. 10; le delibere assunte il 4/9/2007 e il 25/9/2007 dal C. d. A. dell’Azienda del Comune di Verona che gestisce gli immobili comunali. Con il primo di tali atti, sono state individuate le condizioni per accedere alla procedura stessa: in proposito, l’art. 1 dello stesso consente la partecipazione, alla procedura predetta, solo a quei cittadini di paesi terzi che, pur titolari dello status di “soggiornanti di lungo periodo”, presentino i requisiti ulteriori o di appartenere a Stati che hanno stipulato, in materia, convenzioni di reciprocità con l’Italia, o di essere titolari di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno almeno biennale e, insieme, di essere parte di un rapporto di lavoro ovvero di esserne stati parte nell’anno precedente. Osserva pertanto la Commissione che, al riguardo, la normativa descritta subordina l’equiparazione dei cittadini italiani a quelli dei Paesi terzi “soggiornanti di lungo periodo”, a condizioni non previste dalla normativa comunitaria e, quindi, tali da contraddire il predetto art. 11. Le sopra menzionate delibere comunali, inoltre, operano un’ulteriore selezione illegittima nell’ambito dei partecipanti stessi a tale procedura: infatti le stesse riconoscono una “preferenza”, ai fini dell’assegnazione degli alloggi in questione, ai partecipanti che risultino “cittadini italiani” e “residenti”, o “presenti” quali lavoratori, nel Comune di Verona, per un arco di tempo dagli 8 ai 20 anni e oltre. A tal proposito, la Commissione rileva come l’equiparazione fra cittadini nazionali e “soggiornanti di lungo periodo”, quanto al diritto alle “prestazioni sociali”, risulti ulteriormente compromessa, in quanto i “soggiornanti di lungo periodo” subirebbero una discriminazione sia diretta che indiretta. La prima consiste nella connessione del trattamento preferenziale alla “cittadinanza italiana”, mentre la seconda, ancorando la preferenza ad una prolungata “residenza” nel Comune di Verona, finisce per introdurre un trattamento di favore nei confronti degli italiani. Infatti il requisito della “residenza” prolungata, pur non formalmente connesso alla cittadinanza italiana, di fatto ricorre più frequentemente in capo a cittadini italiani. Per quanto riguarda, invece, la legislazione regionale del Friuli Venezia Giulia, la Commissione ritiene attualmente superati tutti i motivi di addebito già sollevati nella precedente “messa in mora”.

Stato della Procedura

In data 30 aprile 2012 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4059	Riconoscimento da parte dell'Italia di qualifiche professionali per la professione di docente conseguite in un altro Stato membro. Esame di lingua italiana	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2010/4130	Restrizioni all'attività di consulenti del lavoro	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2010/4038	Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Discriminazione in graduatoria fra i titoli conseguiti in Italia e titoli conseguiti in altri Stati membri.	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Procedura di infrazione n. 2011/4059 – ex art. 258 del TFUE

"Riconoscimento da parte dell'Italia di qualifiche professionali"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 53 della Direttiva 2005/36/CE, che impone ad ogni Stato membro della UE il "riconoscimento" delle qualifiche professionali rilasciate in altri Stati membri. Tale Direttiva costituisce una più specifica applicazione dell'art. 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in ordine alla "libertà" dei lavoratori, provenienti da uno Stato membro, di circolare in tutta l'area comunitaria. Tale principio verrebbe infatti svuotato di effettività, qualora un lavoratore, dotato di un titolo professionale e inteso a trasferirsi in uno Stato membro diverso da quello di origine, non potesse ottenere, anche nello Stato membro ospitante, il riconoscimento degli studi compiuti. La normativa italiana censurata è rappresentata dal Decreto Legislativo n. 206/2007 e dalla Circolare ministeriale n. 81/2010, che indicano le condizioni richieste affinché i docenti stranieri vengano ammessi ad insegnare in Italia. Nell'ambito di tali requisiti, si prevede che il soggetto sia sottoposto ad un previo esame, che certifichi la conoscenza della lingua italiana. Detto scrutinio, peraltro, non viene informato a criteri differenziati, in ragione delle diverse discipline oggetto di insegnamento, ma richiede lo stesso elevato livello di conoscenza dell'italiano, non solo nei casi in cui tale lingua costituisce l'oggetto dell'insegnamento (è il caso degli insegnanti di lingua italiana o dei logopedisti), ma anche quando ne rappresenta il mero mezzo (come per gli insegnanti di materie scientifiche, tecniche o motorie). Peraltro, tale prova preliminare non viene affidata in gestione a qualsiasi amministrazione, italiana o comunitaria, purchè in possesso di determinati requisiti tecnici, ma solo a due specifiche istituzioni italiane, l'una presso l'Università per stranieri di Perugia, l'altra presso l'Università per stranieri di Siena. Al riguardo, la Commissione osserva che la lesione di un diritto sancito dai Trattati (come il diritto dei lavoratori UE alla libera circolazione), può ammettersi solo in funzione del soddisfacimento di imperative ragioni di ordine pubblico e, peraltro, non deve eccedere quanto strettamente necessario alla tutela delle stesse ragioni. Circa la legislazione italiana in questione, dunque, la Commissione osserva che essa introduce dei limiti talmente penetranti alla libera circolazione, in Italia, dei docenti di altri Stati membri, da non potersi giustificare nemmeno in base al pur rilevante interesse pubblico a garantire l'adeguata preparazione degli insegnanti delle scuole italiane. Infatti, la stessa conformazione "standard" del tipo di esame introdurrebbe un limite sproporzionato, dal momento che il livello di conoscenza della lingua nella quale si insegna, come adeguato ai diversi tipi di materia, non può essere lo stesso in tutti i casi. Inoltre, abilitati al rilascio degli attestati di conoscenza dell'italiano, necessari all'acquisizione della qualifica di docente in Italia, sarebbero solo i due atenei suddetti, mentre nessuna analoga patente verrebbe riconosciuta a pur prestigiose istituzioni di altri Stati membri, sicuramente in grado di verificare con la stessa puntualità la padronanza della lingua italiana. Infine, in contrasto con quanto previsto dalla Direttiva di cui sopra, la conoscenza dell'italiano viene considerata requisito preliminare al "riconoscimento", laddove essa può costituire soltanto oggetto di accertamento successivo.

Stato della Procedura

Il 28 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2010/4130- ex art. 258 del TFUE****"Restrizioni all'attività di consulenti del lavoro"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.****Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativi, rispettivamente, alla "libertà di stabilimento" delle imprese e alla "libera prestazione dei servizi" in tutta l'area dell'Unione stessa. Infatti, si porrebbero in contrasto con tale normativa unionale le disposizioni di diritto interno italiano concernenti i CED, ovvero i Centri di Elaborazione Dati specializzati nell'elaborazione e nella stampa dei "cedolini paga" della retribuzione, che le imprese rilasciano ai loro lavoratori dipendenti. In relazione a detti CED, la normativa nazionale italiana - segnatamente la Legge 11 gennaio 1979 n. 12 - richiede, stante l'asserita complessità dell'attività risultante nell'elaborazione del cedolino, che i medesimi vengano necessariamente assistiti almeno da un "consulente del lavoro". La presenza di tale professionista si imporrebbe, in base alle argomentazioni presentate dalle Autorità italiane, in ragione del fatto per cui l'elaborazione del cedolino non rappresenterebbe un'attività puramente meccanica di combinazione dei dati già forniti dal datore di lavoro, ma richiederebbe un apporto intellettuale rilevante, necessario all'esatta comprensione del quadro normativo italiano in materia di lavoro. Viceversa, la Commissione sostiene che l'attività dei CED si risolverebbe in una automatica elaborazione di elementi già preconfezionati dal datore di lavoro, di talchè l'assistenza del consulente del lavoro si rivelerebbe superflua. La Commissione aggiunge, inoltre, che la richiesta presenza del consulente del lavoro e l'asserita complessità dell'attività posta in essere dai CED si inseriscono nel contesto di una legislazione nazionale assolutamente incoerente per il resto, poiché la medesima, anche nel caso in cui il cedolino venga elaborato da un CED, porrebbe la relativa responsabilità solo a carico del datore di lavoro. A tale rilievo, le Autorità italiane hanno ascritto alla Commissione un'erronea interpretazione della disciplina interna vigente, comunicando come, nel caso di elaborazione del cedolino da parte di un CED, sussista a carico di quest'ultimo, cumulatamente con l'imprenditore, la responsabilità per l'attività espletata.

In ogni caso, la Commissione ha ritenuto che il disposto normativo che impone ad un CED - onde poter svolgere il servizio di elaborazione e stampa del cedolino paga del lavoratore dipendente - di valersi della cooperazione di un consulente del lavoro, introduce per l'impresa straniera, che voglia offrire in Italia le stesse prestazioni senza trasferirvi un centro organizzativo stabile (esercizio della "libera prestazione dei servizi" senza stabilimento di impresa), un costo aggiuntivo rispetto a quello cui andrebbero incontro le imprese italiane. La normativa nazionale italiana, pertanto, introdurrebbe un trattamento deteriore nei confronti dell'impresa straniera, non in via diretta ma indiretta, in quanto, pur prevedendo un regime uniforme sia per gli operatori interni che per quelli transfrontalieri, di fatto finirebbe per rendere questi ultimi meno competitivi (in quanto soggetti a costi maggiori) rispetto ai primi. Ne conseguirebbe che gli operatori di altri Stati UE sarebbero meno liberi, rispetto a quelli italiani, di espletare, in Italia, il servizio tipico dei CED.

Stato della Procedura

Il 27/10/2011 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Procedura di infrazione n. 2010/4038 – ex art. 258 del TFUE

"Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

Violazione

La Commissione europea ha rilevato la violazione dell'art. 45 del TFUE, che sancisce il principio della "libertà di circolazione" dei cittadini di ogni Stato UE nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione. La normativa italiana lesiva di tale principio è stata riscontrata nell'art.1, par.1, della Legge 143/2004, che determina i criteri per la formazione delle graduatorie degli insegnanti, in ordine alle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 (tabelle A1, A3 e A4 allegate alla stessa Legge). In seguito, la violazione suddetta sarebbe stata perpetuata dalle disposizioni dell'allegato 2 del D.to Min.le n. 42/2009, indicanti i criteri per l'aggiornamento delle graduatorie, di cui sopra, per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011. Dall'insieme di tutti i provvedimenti sopra menzionati risulta che gli insegnanti - in possesso di determinati titoli professionali rilasciati esclusivamente da istituzioni italiane (a seguito della frequentazione del corso biennale "SSIS", ovvero dello specifico corso presso le "scuole quadriennali di didattica della musica") - sono collocati, nelle predette graduatorie, in posizione più vantaggiosa, rispetto ai soggetti che si trovino in possesso di titoli comparabili conseguiti in altri Stati membri. Nello specifico, risulta alla Commissione che i soggetti detentori dei suddetti titoli italiani abbiano diritto al conteggio, ai fini del collocamento in graduatoria, di 30 punti supplementari, rispetto ai portatori di attestati comparabili rilasciati all'estero. Al riguardo, le Autorità italiane sostengono che i punti di vantaggio sarebbero in realtà 24, dal momento che 6 punti, dei 30 suddetti, verrebbero attribuiti a tutti i detentori di titoli professionali, anche conseguiti in altri Paesi membri. Di rimando, la Commissione replica di essere a conoscenza di alcune sentenze emesse dal TAR Lazio, con le quali si sarebbe disposto, con efficacia retroattiva, che i 6 punti in questione non potessero essere attribuiti ai titolari di qualifiche europee, per cui il vantaggio degli insegnanti italiani su quelli comunitari sarebbe, effettivamente, di 30 punti. La Commissione rileva, pertanto, che il sistema italiano determinerebbe, per quanti sono in possesso di certi titoli professionali stranieri (quand'anche riconosciuti in Italia), uno svantaggio rispetto agli intestatari di titoli italiani comparabili. Tale circostanza, unita al fatto che i soggetti muniti di titolo straniero sono prevalentemente lavoratori migranti da altri Stati UE, si tradurrebbe in una discriminazione di questi ultimi rispetto all'accesso al mercato italiano del lavoro. In quanto consapevoli di detta limitazione, gli stessi migranti sarebbero disincentivati dal trasferirsi in Italia, subendo, di fatto, un ostacolo alla libertà di circolare nel territorio italiano, a dispetto del principio riconosciuto dall'art. 45 TFUE, di cui sopra. L'Italia replica che il favore accordato ai titoli italiani è giustificato: 1) dal fatto che gli stessi attribuirebbero una maggiore conoscenza delle materie insegnate in Italia; 2) dall'esigenza di indennizzare i frequentanti della mancata valutazione, nelle rispettive graduatorie, del periodo di insegnamento coevo al corso. Riguardo al primo punto, la Commissione osserva che - ove un titolo straniero, attinente al campo della preparazione professionale dei docenti, venga "riconosciuto" in Italia - il suo possessore deve ritenersi idoneo ad operare, senza motivo di riserva, nel sistema italiano della pubblica istruzione.

Stato della Procedura

Il 17/2/2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Pesca

PROCEDURE INFRAZIONE PESCA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 1992/5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti	MM ex 260 C-249/08	SI	Stadio invariato

Scheda 1 – Pesca

Procedura di infrazione n. 1992/5006 - ex art. 260 del TFUE

“Mancato controllo circa l’impiego di reti da posta derivanti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia dato esecuzione alla sentenza del 29/10/2009, C-249/2008, con la quale la Corte di Giustizia UE ha constatato l’inottemperanza dello stesso Stato membro agli obblighi di cui all’art. 1 del Reg. 2241/87/CEE e agli artt. 2 e 31 del Reg. 2847/93/CEE, sul divieto di detenzione ed uso di “reti da posta derivanti”, come responsabili del depauperamento del patrimonio ittico mediterraneo. I punti sottolineati dalla sentenza suddetta sono due: 1) mancanza di controlli, ispezioni e attività di sorveglianza in genere - efficaci e frequenti - sull’esercizio della pesca, onde individuare le infrazioni ai divieti comunitari di detenzione e uso di reti da posta come quelle sopra indicate; 2) difetto – una volta individuate le violazioni – di applicazione di provvedimenti sanzionatori effettivamente incisivi, in grado di neutralizzare il vantaggio economico derivante dalla violazione. Circa il primo punto, la Commissione deriva, dalle informazioni fornite dalle Autorità italiane, che il compito di eseguire i compiti suddetti pertiene essenzialmente al Corpo della Guardia Costiera. Quest’ultimo, oberato da una molteplicità di altre funzioni (soccorso in mare, sicurezza marittima, protezione dell’ambiente marino e, da ultimo, controllo dei poderosi flussi migratori facenti seguito alla c.d. “primavera araba”), considera il monitoraggio sulla legalità della pesca come ufficio puramente secondario, cui non sono dedicate né risorse materiali specifiche né razionali programmazioni dei relativi interventi. Peraltro, si ravvisano: la mancanza di coordinamento della Guardia Costiera con altre strutture competenti (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato), nonché la scarsa qualità delle verifiche (il personale preposto ai controlli ignora le procedure di valutazione c.d. volume/lunghezza, essenziali ad un’efficiente monitoraggio). Peraltro, il taglio al bilancio della Guardia Costiera ha comportato, per il 2011, la decurtazione di un terzo delle già insufficienti ispezioni. I controlli esistenti, inoltre, non vengono condotti su tutta la filiera della pesca (ad esempio sull’immissione del pescato sul mercato), ma solo sulle attività espletate in mare, per cui la loro efficacia risulta ulteriormente compromessa. Quanto al secondo punto evidenziato dalla sentenza, relativo all’inesistenza di sanzioni efficaci contro i trasgressori, la Commissione ritiene che il sistema repressivo italiano, se pure adeguato in via astratta, è nel concreto deficitario e non vanifica il prodotto della violazione: si rilevano solo 41 procedimenti attivati nel 2010, nessuno di tipo penale, culminati per lo più nell’irrogazione della modesta sanzione amministrativa di € 2000 (a fronte di una previsione normativa nazionale oscillante dai 1000 ai 6000 Euro), in nessun caso accompagnata dalla confisca degli strumenti vietati né dalla sospensione della licenza di pesca.

Stato della Procedura

Il 29/9/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 260 TFUE (Causa C-249/08).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario negativo, in quanto impone, su richiesta della Commissione, un incremento notevole delle attività di monitoraggio della pesca.

Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/0372	Mancato recepimento della Direttiva 2010/84/UE del Parlamento e del Consiglio, del 15 dicembre 2012, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2012/0370	Mancato recepimento della Direttiva 2010/53/UE del Parlamento e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2012/0286	Mancato recepimento della Direttiva 2011/100/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, che modifica la Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medico – diagnostici in vitro	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2012/0284	Mancato recepimento della Direttiva 2011/69/UE della Commissione, del 10 luglio 2011, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'imidacloprid come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2012/0283	Mancato recepimento della Direttiva 2011/67/UE della Commissione, del 10 luglio 2011, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'abamectina come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No	Nuova procedura
Scheda 6 2012/0282	Mancato recepimento della Direttiva 2011/66/UE della Commissione, del 1 luglio 2011, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il 4,5 – dicloro – 2 – ottil – 2H – isotiazol – 3 – one come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No	Nuova procedura

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 7 2012/0238	Mancato recepimento della Direttiva 2011/71/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il creosoto come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2012/0079	Mancato recepimento della Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009 relativa alla definizione di un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della Direttiva 98/24/CE che modifica la Direttiva 2000/39/CE	PM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2011/2231	Non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Salute

Procedura di infrazione n. 2012/0372– ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/84/UE del Parlamento e del Consiglio, del 15 dicembre 2012, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ordinamento italiano, della Direttiva 2010/84/UE del Parlamento e del Consiglio, del 15 dicembre 2012, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

L’art. 3 della medesima impone agli Stati membri di mettere in essere, entro il 21 luglio 2012, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 20 settembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/84/UE mediante il Decreto Legge n. 216 dell’11 dicembre 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Salute

Procedura di infrazione n. 2012/0370 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/53/UE del Parlamento e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ordinamento italiano, della Direttiva 2010/53/UE del Parlamento e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti.

L’art. 31 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 27 agosto 2012, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 20 settembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/53/UE, in oggetto, mediante il Decreto Legge 1 dicembre 2012, n. 216.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Salute

Procedura di infrazione n. 2012/0286– ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/100/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, che modifica la Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medico – diagnostici in vitro”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ordinamento italiano, della Direttiva 2011/100/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, che modifica la Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medico – diagnostici in vitro.

L’art. 2 della medesima Dir. 2011/100/UE stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 giugno 2012, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 17 luglio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/100/UE mediante il Decreto del Ministero della Salute in data 18 luglio 2012

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 – Salute

Procedura di infrazione n. 2012/0284– ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/69/UE della Commissione, del 10 luglio 2011, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'imidacloprid come principio attivo nell'allegato I della Direttiva”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ordinamento italiano, della Direttiva 2011/69/UE della Commissione, del 10 luglio 2011, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'imidacloprid come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.

L'art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 giugno 2012, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 17 luglio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/69/UE mediante il Decreto del Ministero della Salute in data 19 aprile 2012

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.